SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 2004.

Variazione dell'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che ha elevato dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 ha elevato al 10 per cento l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 che ha elevato l'aliquota di base prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al 58 per cento;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito con la legge 9 febbraio 2004, n. 31, con il quale è stata attribuita all'Amministrazione dei monopoli di Stato il potere di cui al comma 8 dell'art. 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2004, in base al quale con i provvedimenti di cui al comma 8 dell'art. 21 della legge n. 289/2002, sono assicurate maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con la legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Considerata l'opportunità di disporre, in via provvisoria, nelle more di eventuali provvedimenti di variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati da adottare ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 825/1965 e successive modificazioni, l'aumento della predetta aliquota di base dal 58% al 58,5% al fine di assicurare maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1), lettera *a)* dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, è elevata al 58,5%.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà pubblicata la nuova tabella *A*, rideterminata ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con la legge 31 marzo 2004, n. 87, che sostituirà la tabella allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 202

04A10202

DECRETO 19 ottobre 2004.

Regolamento per l'assegnazione di premi aggiuntivi della Lotteria Italia 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che la Lotteria Italia 2004 è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. «Affari Tuoi»;

Visto il proprio decreto n. 2004/49564/COA LTT del 6 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le modalità tecniche di svolgimento della Lotteria Italia 2004 nonché le modalità di assegnazione dei premi messi in palio nella suddetta trasmissione televisiva;

Considerato che, al fine di incentivare ulteriormente la vendita dei biglietti, si ritiene opportuno procedere all'assegnazione di premi aggiuntivi oltre quelli già previsti dal citato decreto del 6 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 25 ottobre 2004, le somme non assegnate nel corso di ogni puntata della trasmissione televisiva «Affari Tuoi», secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 9, del decreto 49564/COA LTT del 6 settembre 2004, pari ad € 10.000,00 o 15.000,00, verranno attribuite a biglietti, nel numero di uno per puntata, individuati previa estrazione del relativo codice, tra quelli forniti con le modalità di cui al comma 3 del citato art. 8.

Qualora nella puntata di riferimento il giocatore della lotteria vincesse l'intero montepremi in palio pari ad € 20.000,00, il biglietto preventivamente estratto non conseguirà alcun premio e, pertanto, parteciperà a tutte le successive estrazioni.

Art. 2.

Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 4 del citato decreto del 6 settembre 2004 e dei premi di cui al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 248

04A10826

DECRETO 20 ottobre 2004.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 ottobre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 77.246 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Barclays, JPMorgan, MCC-Capitalia e Morgan Stanley, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 4.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 settembre 2004;

scadenza: 15 settembre 2035;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,35% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: quarantadue giorni (dal 15 settembre al 27 ottobre 2004);

prezzo di emissione: 99,684%;

commissione di collocamento: 0,35% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{''gg.\ dal\ 1^{\circ}\ m'' - 1}{''gg.\ nel\ mese\ m''} * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'inflazione di riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice $Eurostat_{m3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice $Eurostat_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

"gg. dal 1° m" è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

"gg. nel mese m" è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}}\right)^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 7.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays, JPMorgan, MCC-Capitalia e Morgan Stanley.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 27 ottobre 2004 la Banca d'Italia riceverà da Barclays, JPMorgan, MCC-Capitalia e Morgan Stanley, tramite il sistema TARGET, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione (al netto della commissione di collocamento) e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100.

Il medesimo giorno 27 ottobre 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per quarantadue giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 11.

Il direttore generale del Tesoro o in sua vece il dott. Augusto Zodda, dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del medesimo Ministero, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A10790

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 ottobre 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza, nei termini previsti dalla legge ed in determinate circostanze, il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Considerato che le cooperative interessate dal presente provvedimento non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che dall'ultimo bilancio non risultano valori patrimoniali immobiliari.

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile:

Soc. Coop. Zootecnica «La Jonica» a r.l. con sede in Camini costituita per rogito notaio dott.ssa Erminia Labbadia in data 11 febbraio 1965 Rep. 849 - Reg. Società n. 292 - Tribunale di Locri.

Soc. «Cooperativa Agricola Rinascita di Motta San Giovanni» a r.l. con sede in Motta San Giovanni costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Macrì in data 23 settembre 1962 Rep. 21763 - Reg. Società n. 25 Tribunale di Reggio Calabria.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare, alla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria via S. Marco n. 2, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Reggio Calabria, 4 ottobre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A10791

DECRETO 13 ottobre 2004.

«Borsa nazionale continua del lavoro», di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di sistemi informativi e statistici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori;

Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2002 relativa a un modello comune europeo per il *curriculum vitae*;

Visto l'accordo dell'11 luglio 2002 in Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente «Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)»;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visti in particolare gli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, concernenti la definizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con le regioni e le province autonome, degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché delle sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento della borsa continua nazionale del lavoro a livello nazionale;

Visto il documento «L'e-government per un federalismo efficiente», approvato il 24 luglio 2003 in Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di statistica, espresso in data 2 settembre 2004;

Acquisito il parere dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, espresso in data 8 settembre 2004;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 3 settembre 2004;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, nella riunione del 23 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Principi e criteri generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», la borsa continua nazionale del lavoro è un sistema aperto e trasparente per favorire le attività d'incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in coerenza con gli indirizzi comunitari, la maggiore efficienza del mercato del lavoro.

2. Il sistema, organizzato su una rete telematica di nodi informativi regionali, consente ai lavoratori ed alle persone in cerca di occupazione (di seguito denominate: «persone in cerca di occupazione»), agli operatori pubblici e privati autorizzati, di cui agli articoli 4 e 6 e agli operatori accreditati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (di seguito denominati «operatori») e ai datori di lavoro di decidere di incontrarsi in maniera libera e di scegliere liberamente i servizi da utilizzare.

3. Ai fini dell'erogazione dei servizi della borsa continua nazionale del lavoro, i nodi informativi regionali cooperano fra di loro e con il livello nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato: «Ministero») attraverso un canale di interscambio e cooperazione applicativa, che consente la corretta integrazione delle banche dati del sistema e la circolazione delle informazioni necessarie per il processo di incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale.

4. La conduzione del canale di interscambio e cooperazione applicativa è realizzata secondo il modello tecnico ed organizzativo previsto dal documento «l'e-government per un federalismo efficiente, - una visione condivisa, una realizzazione cooperativa» approvato nella Conferenza unificata il 24 luglio 2003.

5. Al fine di consentire il più rapido avviamento della borsa continua nazionale del lavoro, il Ministero assicura i servizi tecnici necessari alla conduzione del canale di interscambio e cooperazione applicativa di cui al comma 3. Il Ministero provvede successivamente ad adeguarsi a quanto previsto dal comma 4, fatti salvi gli impegni assunti con contratti e convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I nodi regionali assicurano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi degli operatori presenti sul territorio regionale.

7. Le informazioni minime necessarie per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro, immesse per via telematica direttamente dalle persone in cerca di occupazione ovvero dai datori di lavoro, sono rese disponibili ai nodi informativi regionali. Le informazioni raccolte dagli operatori sono accessibili alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite dei nodi informativi regionali.

8. Il cittadino o il datore di lavoro, che accede ai servizi della borsa continua nazionale del lavoro, autonomamente o attraverso un operatore, deve poter scegliere in autonomia il livello territoriale, sia esso provinciale, regionale o nazionale, sul quale esporre la propria candidatura od offerta di lavoro.

9. Il sistema che realizza la borsa continua nazionale del lavoro deve essere strutturato ed evolversi prevedendo l'integrazione con i sistemi operanti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 2.

Flussi informativi
della borsa continua nazionale del lavoro

1. Per consentire il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro, sono definite, rispettivamente negli allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le informazioni minime relative alle candidature e alle richieste di personale, comprensive della indicazione del contenuto e degli ambiti territoriali di diffusione dei dati.

2. Ulteriori dati possono essere inseriti sui nodi informativi regionali solo su base volontaria e non possono essere oggetto, in ogni caso, di utilizzazione a fini discriminatori o commerciali. Tale divieto vale anche in relazione ai dati relativi all'appartenenza a liste speciali.

3. Al fine di velocizzare le operazioni di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, presso i nodi informativi regionali della borsa continua nazionale del lavoro sono memorizzate le informazioni di cui agli allegati *A* e *B*, nonché i dati che consentono il riconoscimento, all'atto dell'incrocio, degli operatori detentori delle informazioni.

4. Le interrogazioni trasversali, ovvero quelle interrogazioni la cui risposta è costituita da dati che risiedono su più archivi presenti sul territorio, vengono gestite attraverso il meccanismo di ricerca distribuita della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'allegato *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto, e garantiscono l'identificazione degli operatori che detengono i dati.

Art. 3.

Standard tecnici
della borsa continua nazionale del lavoro

1. L'integrazione a livello nazionale dei nodi informativi regionali del sistema della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 1, comma 2, è assicurata

dai servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa di cui all'art. 1, comma 4, sulla base degli standard tecnici di cui all'allegato *C*.

2. I nodi informativi regionali del sistema adottano i modelli di cui agli allegati *A* e *B*. I nodi informativi regionali, anche valorizzando quanto in uso presso gli operatori, al fine di attivare un dialogo unitario, garantiscono il coordinamento fra i formati di scambio e la transcodifica dei sistemi di classificazione adottati dai nodi regionali con quelli adottati a livello nazionale. Gli operatori che entrano nel sistema per il tramite dei nodi regionali devono, a richiesta dei nodi regionali stessi, fornire i sistemi di classificazione in uso.

3. La commissione tecnica di cui all'art. 7 elabora proposte per l'aggiornamento degli standard di cui agli allegati *A* e *B*, nel rispetto delle competenze definite nell'accordo in Conferenza unificata dell'11 luglio 2002 anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalla commissione di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La commissione tecnica elabora inoltre proposte per l'aggiornamento degli standard di cui all'allegato *C* anche tenendo conto delle indicazioni fornite dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (di seguito denominato: «CNIPA»).

4. Gli operatori ottemperano all'obbligo di collegarsi alla borsa continua nazionale del lavoro tramite la connessione ad uno dei nodi regionali della rete, utilizzando i dati indicati all'art. 1, comma 7.

Art. 4.

Modalità di fruizione dei servizi

1. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte delle persone in cerca di occupazione e dai datori di lavoro con le seguenti modalità:

a) le persone in cerca di occupazione possono conferire alla borsa continua nazionale del lavoro, previa identificazione, le informazioni personali di cui all'allegato *A*, ai fini dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro direttamente per via telematica, anche utilizzando le postazioni appositamente installate dagli operatori;

b) le persone in cerca di occupazione hanno libero accesso alla consultazione degli annunci di ricerca del personale visibili come minimo in forma aggregata e possono candidarsi direttamente in risposta agli stessi dopo essersi identificati al sistema;

c) i datori di lavoro possono pubblicare, previa identificazione, annunci di ricerca di personale per via telematica senza intermediari, ovvero attraverso gli operatori;

d) la ricerca di personale da parte di datori di lavoro è sottoposta ad una procedura informatica di identificazione ed accesso ai servizi;

2. La commissione tecnica di cui all'art. 7 individua gli standard tecnici per l'identificazione in rete dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. La persona in cerca di occupazione che conferisce direttamente per via telematica alla borsa continua nazionale del lavoro le informazioni personali ai fini dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, indica se rendere visibili i dati che ne consentono la diretta identificazione ovvero se assicurare l'identificazione esclusivamente per il tramite dell'operatore prescelto, pubblico e privato autorizzato o accreditato.

Art. 5.

Validità delle informazioni ed aggiornamento dei dati

1. La commissione tecnica di cui all'art. 7 definisce le modalità per l'aggiornamento delle informazioni rese dalle persone in cerca di occupazione, dai datori di lavoro e dagli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, ai fini dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ivi inclusa la durata massima di permanenza delle stesse nella borsa continua nazionale del lavoro.

2. Le persone in cerca di occupazione hanno facoltà di modificare le informazioni presenti nel proprio profilo di sintesi rese alla borsa continua nazionale del lavoro, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3.

3. I datori di lavoro, gli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati hanno facoltà di modificare e aggiornare gli annunci di ricerca del personale.

4. È fatto obbligo agli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, nonché ai datori di lavoro nel caso di inserimento diretto, di provvedere ad annullare le richieste di personale che vengono soddisfatte.

Art. 6.

Trattamento dei dati relativi all'incontro domanda offerta

1. Il divieto di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 276 del 2003, trova applicazione nei confronti dei soggetti che accedono alla borsa continua nazionale del lavoro.

2. I titolari del trattamento dei dati contenuti nella borsa continua nazionale del lavoro sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e gli operatori.

3. Con successivi provvedimenti, specifici di ciascuna organizzazione, i titolari del trattamento hanno facoltà di individuare i responsabili del trattamento medesimo.

4. I soggetti ai quali è consentita la consultazione della borsa continua nazionale del lavoro utilizzano le informazioni di cui al presente decreto e trattano solo i dati pertinenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Art. 7.

Commissione per il raccordo ed il coordinamento della borsa continua nazionale del lavoro

1. È istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la commissione tecnica per il raccordo ed il coordinamento permanente tra il livello nazionale ed il livello regionale della borsa continua nazionale del lavoro, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione e tenuto conto, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. La commissione:

a) verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati dalla borsa continua nazionale del lavoro, indicando eventuali azioni correttive;

b) verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento della borsa continua nazionale del lavoro, in funzione delle esigenze del mercato del lavoro e del Sistema statistico nazionale, proponendo eventuali evoluzioni del modello tecnologico ed organizzativo del sistema, in coerenza con il citato accordo dell'11 luglio 2002 e con le successive decisioni assunte in sede di Conferenza unificata;

c) svolge attività di supporto per l'identificazione delle esigenze, anche di informazione statistica, di regioni e province, al fine di migliorare il funzionamento e l'operatività della borsa continua nazionale del lavoro;

d) svolge attività di supporto per l'aggiornamento e l'evoluzione dell'offerta degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Ministero alle regioni ed alle province che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle relative competenze.

3. La commissione è composta da:

tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

un rappresentante del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

sei rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza Stato, regioni e province autonome;

un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province italiane (UPI);

un rappresentante dell'INPS;

un rappresentante dell'INAIL;

un rappresentante dell'UNIONCAMERE;

un rappresentante dell'ISTAT;

tre rappresentanti dei soggetti privati autorizzati, designati dagli organismi di rappresentanza;

il Presidente della commissione istituita ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. La commissione ha sede operativa presso Italia Lavoro S.p.a., che svolge attività di supporto al Ministero ai sensi dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Italia Lavoro S.p.a. è autorizzata a fornire i supporti tecnici e strumentali per assicurare il funzionamento della commissione per la quale svolge funzioni di segreteria tecnico-organizzativa. I fondi necessari per lo svolgimento delle attività sono reperiti nell'ambito della convenzione sottoscritta con il Ministero l'11 ottobre 2002.

Art. 8

Azioni sussidiarie

1. Il Ministero, con il supporto della commissione di cui all'art. 7 e di Italia Lavoro S.p.a., rende disponibili alle regioni ed alle province autonome che ne facciano richiesta strumenti tecnici finalizzati a dare sollecita attuazione alla borsa continua nazionale del lavoro.

Art. 9.

Regime transitorio

1. In attesa della completa messa a regime della borsa continua nazionale del lavoro gli operatori pubblici e privati autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ottemperano all'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso uno dei nodi regionali che risultano già attivi secondo gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio disciplinati nel presente decreto, anche in ragione della interoperabilità dei sistemi.

Roma, 13 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 180

ALLEGATO *A*: Informazioni minime relative alle candidature

		ripetibilità	cod	descrizione campo	obbligatorietà	tipo	lunghezza	Modalità di codifica	Modalità di compilazione
Dati personali del lavoratore	dati personali		a.1.1	codice fiscale	in caso di assenza, il CF è calcolato	carattere	16		testo (verificato)
			a.1.2	cognome	si	carattere	50		testo
			a.1.3	nome	si	carattere	50		testo
			a.1.4	sesso	si	carattere	1	M = maschio F = femmina	selezione
			a.1.5	data di nascita	si	ggmmaaaa	8		data
			a.1.6	comune (o stato estero) di nascita		carattere	4	Tabella Comuni	selezione
			a.1.7	provincia		carattere	2	Tabella Province	(derivato da "comune" (a.1.6))
			a.1.8	cittadinanza	si	carattere	4	Tabella Nazioni	selezione
			a.1.9	stato civile		carattere	1	L = 'libero'; C = 'coniugato'	selezione
	Notizie sui cittadini stranieri		a.2.1	Numero del permesso (o della carta) di soggiorno	obbligatorio se extra UE	0	0		testo
			a.2.2	Rilasciato dalla Questura di	obbligatorio se extra UE	carattere	2	tabella 'Province'	selezione
			a.2.3	Valido fino al	obbligatorio se extra UE	ggmmaaaa	8		data
			a.2.4	rilascio o rinnovo rinnovo chiesto in data	se il permesso (o la carta) di soggiorno manca o è scaduto	ggmmaaaa	8		data
	Residenza		a.3.1	comune di residenza	si	carattere	4	Tabella Comuni	selezione
			a.3.2	CAP	si	carattere	5		testo
			a.3.3	provincia		carattere	2	Tabella Province	(derivato da "comune" (a.3.1))
			a.3.4	indirizzo di residenza	si	carattere	40		testo
	Domicilio (se diverso dalla residenza)		a.4.1	codice del comune di domicilio	se diverso da residenza	carattere	4	Tabella Comuni	selezione
			a.4.2	CAP	se a.4.1 è valorizzato	carattere	5		testo
			a.4.3	provincia	se a.4.1 è valorizzato	carattere	2	Tabella Province	(derivato da "comune" (a.4.1))
			a.4.4	indirizzo di domicilio	se a.4.1 è valorizzato	carattere	40		testo
	Recapiti		a.5.1	numero di telefono	Obbligatorio almeno uno dei quattro	carattere	15		testo
			a.5.3	numero di telefono cellulare		carattere	15		
			a.5.4	numero di telefono fax		carattere	15		testo
			a.5.5	indirizzo di posta elettronica		carattere	80		testo

Dati curriculari	Esperienze lavorative (0..n)	*	b.1.1	tipo di esperienza	no	carattere	4	Tabella "Rapporti Lavoro"	selezione
			b.1.2	anno inizio	se b.1.2 è valorizzato	numerico	4		data
			b.1.3	anno fine	se b.1.2 è valorizzato	numerico	4		data
			b.1.4	mansione svolta	se b.1.2 è valorizzato	carattere	5	Tabella "Qualifiche professionali"	selezione
			b.1.5	principali mansioni e responsabilità	in alternativa a b.1.4	carattere	100		testo
			b.1.6	Settore azienda		carattere	5	Tabella Attivita	navigazione
			b.1.7	denominazione datore di lavoro		carattere	100		testo
	Istruzione (0..n)	*	b.2.1	titolo di studio	si	carattere	5	Tabella Titoli Studio	data
			b.2.2	descrizione		carattere	100		selezione
			b.2.3	votazione conseguita (numeratore)		numerico	3		
			b.2.4	votazione conseguita (denominatore)		numerico	3		
			b.2.5	cum laude		carattere	1	S = SI N = NO	
	Formazione (0..n)	*	b.3.1	titolo corso di formazione		carattere	100		testo
			b.3.2	ente che ha erogato il corso		carattere	100		testo
			b.3.3	sede ente erogatore (comune o stato estero)		carattere	4	Tabella Comuni	data
			b.3.4	durata		numerico	4		testo
			b.3.5	indicare se ore/giorni/mesi		carattere	1	O, G, M	selezione
			b.3.6	certificazioni ed attestazioni		numerico	1	Tabella Attestazioni FP	selezione
			b.3.7	specificare		carattere	100		testo
	Conoscenze linguistiche (0..n)	*	b.4.1	lingua conosciuta		carattere	3	Tabella Lingue Straniere	
			b.4.2	letto		numerico	1	Tabella "Livello lingue"	
			b.4.3	scritto		numerico	1	Tabella "Livello lingue"	selezione
			b.4.4	parlato		numerico	1	Tabella "Livello lingue"	selezione
	Conoscenze informatiche (0..n)	*	b.5.1	Tipo conoscenza		carattere	2	Tabella informatica	selezione
			b.5.2	livello		carattere	1	Tabella "Livello informatica"	
			b.5.3	eventuali specifiche		carattere	100		
	Abilitazioni, patenti	*	b.6.1	abilitazione ad arti e professioni		carattere	2	Tabella "Ordini e collegi" con scelta mu	selezione
		*	b.6.2	possesso patente		carattere	1	tabella "patenti" con scelta multipla	selezione
		*	b.6.3	possesso patentini		carattere	1	tabella "patentini" con scelta multipla	selezione
	Professione desiderata e disponibilità		b.7.1	qualifica professionale preferita		carattere	5	Tabella Qualifiche professionali	selezione
			b.7.2	qualifica professionale preferita (descrizione)		carattere	100		
			b.7.3	settore preferito		carattere	7	Tabella Attività (1° e 2° livello)	selezione
			b.7.4	disponibilità a lavorare fuori dalla provincia di domicilio		carattere	1	tabella mobilità geografica (e rimando	selezione
			b.7.5	disponibilità ad effettuare trasferte		carattere	1	S = SI N = NO	selezione
			b.7.6	eventuali preferenze sulla modalità di lavoro		carattere	4		
			b.7.7	eventuali preferenze su orari- disponibilità		carattere	2	tabella 'Modalità di lavoro'	selezione
			b.7.8	eventuali preferenze sulle tipologie contrattuali		carattere	4	Tabella Rapporti Lavoro	selezione
			b.7.9	eventuale disponibilità di utilizzo di mezzo proprio		carattere	1	Tabella 'Mezzi di trasporto'	selezione
			b.7.10	disponibilità al lavoro accessorio		carattere	1	S = SI N = NO	selezione
Altre Informazioni			b.8.1	Agevolazioni eventualmente fruibili	a cura del sistema	numerico	3	Tabella Agevolazioni	selezione
			b.8.2	Ambito di diffusione dei dati	si	numerico	2	tabella mobilità geografica (e rimando	selezione
			b.8.3	Intermediario dei servizi				tabella intermediari nazionale/regionale	selezione
Dati di sistema			c,1	Data inserimento - ultima modifica	si	ggmmaaaa	8		
			c,2	Data scadenza validità	si	ggmmaaaa	8		

nota 1 Al lavoratore utente del Servizio Pubblico per l'impiego è data facoltà di scelta se riversare in tutto o in parte in questa sezione le analoghe informazioni presenti nella scheda professionale ovvero se presentare in forma diversa le medesime informazioni o informazioni eventualmente non presenti

nota 2 nel caso in cui la scheda in oggetto venga compilata da un operatore (autorizzatoe/o accreditato), i campi in oggetto (professione svolta e descrizione titolo di studio) possono essere compilati con "standard" classificatori in uso presso l'operatore. La riclassificazione a standard nazionali verrà effettuata dai nodi Borsa Lavoro competenti

nota 3 I dati della sezione A, nel caso di inserimento della candidatura nella Borsa Lavoro effettuata da operatore, saranno mascherati e utilizzati solo al fine del tracciamento dell'informazione nel sistema. Il profilo della candidatura sarà esposto in Borsa

nota 4 la candidatura dovrà contenere la data di inserimento/aggiornamento

ALLEGATO *B*: Informazioni minime relative alla ricerca di personale

		ripetibilità	cod	descrizione campo	obbligatorietà	tipo	lunghezza	Modalità di codifica	Modalità di compilazione
Dati personali del datore di lavoro	Dati anagrafici		a.1.1	codice fiscale	si	carattere	16		testo (verificato)
			a.1.2	denominazione	si	carattere	50		testo
			a.1.3	settore	si	carattere	5	tabella ateco navigabile	navigazione
			a.1.4	ampiezza		carattere	1	A='1-15'; B='15-49'; C='50-249'; D='250 e oltre'	selezione
			a.1.5	comune	si	carattere	4	tabelle comuni	selezione
			a.1.6	provincia		carattere	2	tabella province	(derivato da "comune" (a.1.5))
			a.1.7	c.a.p.		carattere	5		testo
			a.1.8	indirizzo		carattere	40		testo
			a.1.9	telefono	in alternativa a a.1.11	carattere	15		testo
			a.1.10	fax		carattere	15		testo
			a.1.11	e-mail	in alternativa a a.1.9	carattere	80		testo
			a.1.12	sito web		carattere	100		testo
Dati relativi alla richiesta di personale (0..n)	Profili professionali ricercati		b.1.1	numero lavoratori	si	numerico	4		
			b.1.2	qualifica professionale offerta	in alternativa a b.1.3	carattere	5	tabella qualifiche professionali	selezione
			b.1.3	descrizione della posizione cercata	in alternativa a b.1.2	carattere	100		selezione
			b.1.4	esperienza nella qualifica (anni)		numerico	2		testo
			b.1.5	esperienza nel settore (anni)		numerico	2		testo
	requisiti richiesti come essenziali		b.1.6	titolo di studio		carattere	5	tabella titoli di studio	selezione
			b.1.8	votazione		numerico	3		testo
			b.1.9	iscrizione ad albi e ordini professionali		carattere	2	tabella ordini e collegi	selezione
		*	b.1.10	lingua conosciuta (0..n)		carattere	3	tabella lingue	selezione
			b.1.11	livello di conoscenza		numerico	1	Tabella "Livello lingue"	
		*	b.1.12	tipo conoscenza informatica (0..n)		carattere	2	Tabella Informatica	selezione
			b.1.13	livello di utilizzo		carattere	1	Tabella "Livello informatica"	selezione
			b.1.14	altre conoscenze e capacità		carattere	100		testo
			b.1.15	disponibilità alle trasferte		carattere	1		selezione
		*	b.1.16	patenti di guida (0..n)		carattere	1	tabella patenti	selezione
		*	b.1.17	disponibilità mezzo di trasporto (0..n)		carattere	1	tabella mezzi di trasporto	selezione
		*	b.1.18	patentini (0..n)		carattere	1	tabella patentini	selezione
		*	b.1.19	appartenenza a liste speciali (0..n)		carattere	1	tabella liste speciali	selezione
			b.1.20	ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali		carattere	100		
	Condizioni lavorative offerte		b.2.1	sede di lavoro	si	carattere	4	tabella comuni	
			b.2.2	tipo di contratto offerto	si	carattere	4	tabella "Rapporti di lavoro"	selezione
			b.2.3	durata del contratto		carattere	30		
			b.2.4	contratto collettivo nazionale applicato		carattere	4	tabella CCNL	selezione
			b.2.5	livello contrattuale offerto		carattere		tabella CCNL	selezione
		*	b.2.6	modalità di lavoro (0..n)				tabella modalità di lavoro	selezione
			b.2.7	retribuzione annua lorda		numerico	6	6 cifre intere	
			b.2.8	ulteriori notizie		carattere	100		
	Durata della richiesta		b.3.1	data di pubblicazione	si				da sistema
			b.3.2	data di scadenza	si				data

nota 1 nel caso in cui la scheda in oggetto venga compilata da un operatore (autorizzatoe/o accreditato), il campo in oggetto puo essere compilato con "standard" classificatori in uso presso l'operatore. La riclassificazione a standard nazionali verrà effettuata dai nodi Borsa Lavoro competetnti

ALLEGATO *C*

STANDARD TECNICI DELLA BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO

Standard tecnici.

Gli standard tecnici di riferimento adottati sono conformi alle specifiche e alle raccomandazioni emanate dai principali organismi internazionali quali il World Wide Web Consortium (W3C) per la famiglia di protocolli XML, per SOAP, per WSDL, per le architetture Web, e per le architetture e le tecnologie Web Services, OASIS per il protocollo ebXML, le specifiche UDDI, e l'architettura Web Services.

Modello logico di funzionamento.

La borsa continua nazionale del lavoro è realizzata in conformità ai principi del modello architetturale a tre livelli basato su tecnologia web, i cui principali elementi funzionali sono, dal punto di vista logico:

un componente di interfaccia utente, costituito da un web browser;

un componente che gestisce la comunicazione e la logica applicativa, costituito da uno (o più) web server e da uno (o più) application server;

un componente che gestisce l'accesso ai dati e la loro memorizzazione, costituito da un RDBMS.

I componenti che gestiscono la logica applicativa e l'accesso ai dati sono distribuiti nei domini che partecipano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo il modello di una federazione di sistemi paritari, nel quale i sistemi sono connessi in una rete extranet e possono scambiarsi dati e servizi senza dover modificare la propria piattaforma tecnologica interna e la loro struttura organizzativa.

L'utente interagisce con la borsa nazionale continua del lavoro per chiedere servizi senza doversi preoccupare della collocazione fisica all'interno della federazione dei sistemi delle informazioni e dei servizi richiesti.

Accedendo via internet, deve essere sufficiente un web browser per interagire con il sistema.

Il Web Server costituisce il front end comunicativo tra il browser che richiede, attraverso protocollo HTTP o HTTPS, l'avvio di una transazione applicativa, e l'application server delegato all'esecuzione della transazione richiesta.

L'application server dovrà garantire servizi di accesso a protocolli di network standard quali HTTP e HTTPS e a database relazionali, a directory LDAP e web services basati su SOAP.

Il DataBase server deve consentire l'accesso alle basi di dati attraverso interfacce applicative indipendenti dal linguaggio di query del RDBMS. I programmi operanti sull'application server richiederanno l'esecuzione di statement SQL o di stored procedures.

Modalità di colloquio.

Le due modalità di colloquio possibili sono quella sincrona e quella asincrona.

Pertanto il sistema di gestione del canale di interscambio e di cooperazione svolgerà anche funzioni di «broker» e sarà dotato di un insieme di servizi di cooperazione applicativa che garantiscano il colloquio tra i sistemi che partecipano alla borsa continua nazionale del lavoro, indipendentemente dalla modalità prescelta da ciascuno di essi. Quali di questi servizi utilizzare dipenderà di volta in volta dalla specifica esigenza di far colloquiare sistemi omologhi (sincrono-sincrono o asincrono-asincrono) o sistemi non omologhi (sincrono-asincrono o viceversa):

1) colloquio tra sistemi omologhi (sincrono-sincrono o asincrono-asincrono. In questo caso la modalità è la stessa e pertanto il sistema di gestione del canale di interscambio e cooperazione fornisce l'accesso alle informazioni relative ai servizi resi disponibili dai diversi sistemi. Ad esempio nel caso di due sistemi basati su Web Services sincroni, il sistema di gestione del canale potrà rendere disponibile un registro dei Servizi UDDI nel quale sono contenute le informazioni necessarie per l'utilizzo dei Web Services offerti dai due sistemi, o in alternativa i «puntatori» ai registri UDDI territoriali che le contengono, in accordo con la possibilità della tecnologia UDDI di lavorare secondo una struttura federata;

2) colloquio tra sistemi non omologhi (sincrono-asincrono o viceversa). In questo caso le modalità sono differenti e si prevede un «Gestore del Dialogo» che abbia il compito fondamentale di interfacciare i diversi sistemi sincroni e asincroni permettendone la comunicazione ed effettuando, ove richiesto, la trasformazione dalla modalità sincrona alla modalità asincrona. Il «Gestore del Dialogo» implementa funzionalità di cooperazione applicativa tra gli enti e pertanto è uno dei servizi messo a disposizione dal sistema di gestione del canale di interscambio e di cooperazione.

Linguaggio comune.

L'adozione di un linguaggio comune prevede l'utilizzo dei seguenti standard:

per la rappresentazione dei dati: Extensible Markup Language (XML) e Simple Object Access Protocol (SOAP) v 1.1 with attachments;

per la rappresentazione dei servizi applicativi: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), e Web Service Definition Language (WSDL).

Il formato di scambio è quello definito dalla «busta di e-Government».

Lo strumento tecnologico per memorizzare i documenti che definiscono sintassi e semantica dei dati è individuabile in un Repository XML, mentre per quelli che definiscono la sintassi e la semantica dei servizi si individua un Registro dei Servizi (di tipo LDAP o UDDI).

Il sistema di gestione del canale di interscambio e cooperazione mette quindi a disposizione i servizi per l'accesso controllato alla consultazione e alla modifica, del Repository XML e del Registro dei Servizi, ferma restando la possibilità di avere una struttura federata di tali «contenitori» di informazioni.

Porta di dominio.

Ogni dominio colloquia con gli altri domini della rete attraverso un componente infrastrutturale d'interfaccia, la porta di dominio, che svolge le funzioni di proxy per l'accesso alle risorse applicative della rete. Questo componente può svolgere le funzioni di porta applicativa per mettere servizi e dati a disposizione degli altri domini ovvero di porta delegata per richiedere dati e servizi ad altri domini. La porta di dominio è realizzata attraverso una piattaforma middleware che utilizza XML su SOAP. La porta di dominio mette a disposizione queste principali funzionalità:

firma dei messaggi (XML Signature): questa funzione permette la firma del corpo del messaggio tramite il certificato X.509 installato sulla porta nonché la verifica dei messaggi firmati, con le stesse funzionalità offerte dal modulo PKCS#7;

segnatura informatica: questa funzione permette l'apposizione della segnatura informatica nell'intestazione dei messaggi in uscita dalla porta ai sensi della circolare AIPA n. 28/2001 («Segnatura informatica: l'insieme delle informazioni archivistiche di protocollo, codificate in formato XML ed incluse in un messaggio protocollato, come previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000»);

trattamento dei documenti in formato PKCS#7: questa funzione permette di imbustare e sbustare allegati PKCS#7: le funzionalità fornite sono quelle di verifica della integrità del documento pervenuto, di rispondenza della firma al certificato allegato e di controllo dell'Autorità che ha emesso il certificato; tale funzionalità si applica nel caso di invio di una busta di e-Government basata sullo standard «SOAP 1.1 with Attachments»;

logging e monitoraggio: questa funzione permette la registrazione del traffico entrante ed uscente ed il suo controllo centralizzato;

gestione code di richieste ed eventi: questa funzione viene utilizzata per la gestione dei servizi asincroni e di notifica degli eventi;

gestione utenti e profili: questa funzione permette di definire i privilegi di accesso ai singoli servizi da parte degli utenti interni e di quelli esterni (dominio richiedente); per i servizi i cui messaggi sono firmati (XML Signature e PKCS#7), il controllo del mittente avviene attraverso i certificati x.509 della porta;

gateway di interfaccia verso altri sistemi;

interfaccia Posta Certificata: questo modulo, installato sulla porta di dominio, permette di inviare le notifiche su un sistema di posta certificata; consiste in un client SMTP verso il sistema di posta; il modulo è in grado di acquisire le ricevute di posta certificata e normalizzare secondo le specifiche della ricevuta di accettazione per l'uso ai fini della gestione dello stato delle consegne a carico del modulo di gestione degli eventi.

Tecnologie.

Le tecnologie adottate sono quella basata su Web Services sincroni e quella basata sullo scambio di messaggi (Publish & Subscribe) con Web Services asincroni. Non si esclude tuttavia l'impiego di tecnologie FTP nel caso in cui considerazioni di carattere dimensionale ne facciano emergere la necessità. Per quanto riguarda la problematica di far colloquiare le diverse piattaforme che realizzano lo scambio di messaggi tramite meccanismi di Publish & Subscribe, si prevede che il sistema di gestione del canale di interscambio e cooperazione metta a disposizione un servizio di gateway applicativo che permetta il dialogo tra i diversi sistemi di Publish & Subscribe.

Web Services.

Gli standard utilizzati per l'utilizzo del modello Web services sono:

uso del linguaggio XML per la rappresentazione dei dati;

uso del protocollo SOAP per il formato dei messaggi scambiati tra i domini;

uso del linguaggio WSDL per la definizione delle chiamate ai Web Services;

uso del sistema UDDI per catalogare i servizi disponibili e le relative interfacce/contratti per la loro invocazione.

L'architettura basata su Web Services prevede l'interazione fra tre distinti ruoli: il Fornitore dei Servizi, il Registro dei Servizi e il Richiedente. Tali interazioni comportano tre tipologie di operazioni, definite tecnicamente come «Publish», «Find» e «Bind».

In questo scenario, un dominio mette a disposizione un modulo software accessibile attraverso la rete, fornendone una descrizione e rendendolo pubblico (Publish) catalogandolo in un apposito registro (registro UDDI). Il richiedente utilizza un'operazione di ricerca (Find) per recuperare la descrizione del servizio e utilizzarla per connettersi (Bind) al fornitore del servizio stesso e invocarlo o interagire con esso. Il ruolo di Fornitore e richiedente può essere assunto, a seconda dell'esigenza, dallo stesso soggetto.

Ogni servizio può essere implementato utilizzando linguaggi e tecnologie differenti, per le quali viene poi generata un'interfaccia WSDL e altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento necessario per renderlo accessibile attraverso la rete mediante protocollo HTTP (o HTTPS) e linguaggio XML. Tale interfaccia viene pubblicata sul catalogo dei servizi (registro UDDI) per essere accessibile dall'esterno.

Il registro dei servizi UDDI è una specifica di un registry web-based distribuito che contiene informazioni sui servizi forniti dalle diverse Porte di Dominio. Il registro fornisce una serie di servizi ed una interfaccia che definiscono un contesto semplice per la descrizione di qualunque tipo di servizio offerto delle Porte di Dominio. La specifica consiste di documenti e di un XML-Schema che definisce un protocollo di programmazione, basato su XML/SOAP, specifico per le operazioni di pubblicazione e di ricerca dei servizi.

Utilizzando i servizi offerti da un registro di tipo UDDI, un dominio può individualmente registrare le informazioni circa i servizi che è in grado di esporre e offrire agli altri domini tramite la propria Porta Applicativa. Queste informazioni possono essere aggiunte al registro sia tramite le pagine HTML, sia utilizzando degli strumenti che facciano uso diretto delle interfacce programmatiche al registro stesso. Una volta che la registrazione è stata effettuata, i dati forniti vengono automaticamente condivisi (pubblicati) con le eventuali altre istanze del registro distribuito, e diventano immediatamente disponibili ai soggetti che abbiano necessità di individuare quali servizi siano esposti da quello specifico dominio.

La specifica del registro consiste in un XML-Schema per messaggi SOAP ed in una descrizione di API. L'XML-Schema di UDDI definisce tre tipologie fondamentali di informazione, necessarie da un punto di vista tecnico per poter utilizzare un servizio esposto da un dominio. Queste tipologie sono:

informazioni istituzionali (business entity);

informazioni sul servizio (o informazioni di binding);

informazioni specifiche dei servizi.

In particolare, tra le informazioni specifiche di ciascun servizio sono incluse le descrizioni delle interfacce applicative dei servizi stessi (tramite metalinguaggio WSDL). Il richiedente il servizio deve trovare nelle descrizioni pubblicate tutto quanto necessario per formulare richieste di servizio (tramite le buste e-government) al fornitore del servizio specifico.

La descrizione WSDL del servizio permette, inoltre, (attraverso uno specifico elemento di descrizione) di specificare i possibili profili di collaborazione disponibili per l'accesso a quel dato servizio (notifica o richiesta servizi sincrona e asincrona) tramite i profili base disponibili nel metalinguaggio WSDL.

Publish & Subscribe.

Come precedentemente riportato, una delle tecnologie adottate dalla borsa continua del lavoro è un sistema di Publish & Subscribe in grado di fornire le seguenti funzionalità:

gestione degli Eventi: funzionalità di gestione delle code di eventi, delle relative liste di sottoscrizione/pubblicazione, degli stati di consegna e delle relative ricevute. Il sistema sarà in grado di gestire code, di eventi entrata ed in uscita, separate per ogni dominio, inoltre potranno essere gestiti tempi di scadenza delle notifiche per ogni tipologia di evento, consegne presso caselle di posta certificata;

integrazione del Gestore eventi con la Porta di Dominio: sono moduli che permettono al sistema di Publish & Subscribe di utilizzare la porta di dominio per comunicare l'invio dei messaggi. Forniscono i seguenti servizi:

Servizi di sottoscrizione: i moduli di Sottoscrizione permettono, ai soggetti interessati, di ricevere la notifica di eventi per cui sono sottoscritti;

Servizi di pubblicazione: il servizio di pubblicazione consiste nella possibilità di notificare al gestore un evento in una particolare categoria;

Servizi di ricevute: il modulo provvede a fornire le seguenti tipologie di ricevute; una ricevuta di «presa in carico» di una richiesta di notifica viene rilasciata al momento della ricezione dell'evento da parte del sistema di Publish & Subscribe, le ricevute finali di avvenuta o mancata consegna vengono inviate dallo stesso sistema all'Ente che ha richiesto il servizio di notifica (la ricevuta finale contiene anche le informazioni protocollari in entrata dei singoli destinatari ove possibile, qualora la consegna avvenga ad un altro message broker la ricevuta contiene evidenza dell'avvenuta consegna ai destinatari finali ove reso possibile dall'altro sistema di message brokering). Il modulo provvede ad ottenere dal destinatario una ricevuta di accettazione dell'evento al momento della notifica presso la porta di dominio del dominio;

gateway di interfaccia verso altri sistemi di notifica eventi: questo modulo permette di comunicare direttamente con un altro operatore di notifica eventi che utilizzi una interfaccia applicativa concordata di tipo gateway;

Directory Eventi: questo modulo consiste in una base dati contenente le descrizioni (XML Schema) degli eventi resi disponibili dal sistema di notifica, la directory è resa accessibile a tutti i domini partecipanti al sistema;

Directory dei sottoscrittori/pubblicatori: questo modulo contiene la lista dei sottoscrittori al servizio di notifica, per ogni sottoscrittore sono riportate le tipologie di eventi ed i pubblicatori a cui è abilitato e l'indirizzo (porta di dominio, posta certificata) a cui notificare l'evento. La directory contiene anche la lista dei pubblicatori contenente per ogni pubblicatore l'indirizzo da cui la notifica è generata e la tipologia di eventi generabili.

Ricerca distribuita.

Il meccanismo di ricerca distribuita della borsa continua nazionale del lavoro permette l'esecuzione di interrogazioni su più archivi dislocati sul territorio (interrogazioni trasversali). Le interrogazioni possono essere di tipo sincrono o in alternativa asincrono con «time out» sul tempo di attesa della risposta. Per implementare un meccanismo di ricerca distribuita attraverso l'uso di web services occorre che siano rispettati i seguenti requisiti:

ciascuna base dati deve essere collegata ad un web server protetto da un firewall;

per ciascuna base dati devono essere realizzate delle interfacce che permettano l'interrogazione dei relativi dati e producano fogli XML/SOAP con i risultati delle interrogazioni;

ciascun database deve essere disponibile on line 24/7 attraverso le sue interfacce;

deve essere implementato un meccanismo di autenticazione (TRUST) tra i web services;

deve essere implementato un server centrale che permetta la ricerca e l'incrocio delle informazioni presenti sui server distribuiti;

il server centrale deve mostrare a sua volta delle interfacce XML/SOAP a disposizione dei singoli server distribuiti per realizzare servizi basati sulle funzionalità di incrocio dati distribuiti; queste interfacce XML/SOAP verranno anche pubblicate su di un server UDDI così da permettere ad altre entità (previi meccanismi di autenticazione) di accedere alle potenzialità di ricerca sulla base dati distribuita;

il server centrale compie periodicamente un'interrogazione dei web services distribuiti attraverso un polling engine per verificare l'effettivo stato di attività e la loro disponibilità a ricevere richieste (in questo modo non si vincola l'intero processo allo stato online/offline di un solo server).

04A10824

DECRETO 19 ottobre 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 dell'11 settembre 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Edilizia Diana Lucina soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Campania n. 10, costituita per rogito notaio dott. Nicola Maggio, in data 13 settembre 1963, repertorio n. 28769/7050, codice fiscale inesistente, BUSC n. 259/83250;

2) «Likos soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Napoli n. 18, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa, in data 16 novembre 1995, repertorio n. 44010/8960, codice fiscale n. 01238180762, BUSC n. 2687/274191.

Potenza, 19 ottobre 2004

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

04A10738

DECRETO 20 ottobre 2004.

Revoca del decreto direttoriale 20 maggio 2004 relativo alla destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Philip» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il decreto direttoriale 20 maggio 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, è stato destituito dall'incarico il liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Philip» a r.l., con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 78;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la comunicazione del 19 ottobre 2004, con la quale il nuovo liquidatore ha comunicato di non aver potuto accettare l'incarico, in quanto la predetta cooperativa era stata dichiarata fallita dal tribunale di Torino con sentenza n. 224/04 del 3 giugno 2004;

Considerata pertanto la necessità di revocare il provvedimento di sostituzione del liquidatore per il sopravvenuto fallimento della Piccola società cooperativa «Philip» a r.l. dichiarato in data 3 giugno 2004;

Decreta:

Il decreto direttoriale 20 maggio 2004, con il quale era stata disposta la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della piccola società cooperativa «Philip» a r.l., con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 78, del sig. Sanguanini Paolo, e la sua sostituzione con la dott.ssa Branca Stefania, con studio in Rivoli (Torino), è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 ottobre 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A10737

DECRETO 21 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S. Sofia a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa S. Sofia a r.l., con sede in Milano, Via Freikofel, 15;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione, problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 18 novembre 1997 relativo alla società cooperativa S. Sofia a r.l. con sede in Milano, via Freikofel, 15 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1982 e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della com-

missione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1982);

Decreta:

La società cooperativa «S. Sofia a r.l.», sede legale in Milano, via Freikofel, 15, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosa Troiano di Seregno in data 21 settembre 1979, repertorio n. 4132/246, raccolta B.U.S.C. n. 10304/171088, partita IVA n. 04547010159, tribunale di Milano, registro società n. 189160, volume n. 5385, fascicolo n. 10 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1982 e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10717

DECRETO 21 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti S. Vittore a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa Autotrasporti S. Vittore a r.l., con sede in Milano, Piazza IV Novembre, 1;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione, problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 12 agosto 1998 relativo alla società cooperativa Autotrasporti S. Vittore a r.l., con sede in Milano, Piazza IV novembre, 1 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «Autotrasporti S. Vittore a r.l.», sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n. 1, costituita per rogito notaio dott. Stefano Franzetti di Milano in data 21 settembre 1945, repertorio n. 5894/3478, raccolta B.U.S.C. n. 4372/3576, tribunale Milano registro società n. 50144, volume n. 1693, fascicolo n. 2500 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10718

DECRETO 21 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Omnia 2000 a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'appicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa Omnia 2000 a r.l., con sede in Milano, via Val d'Intelvi, 3;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 1° marzo 1999 relativo alla società cooperativa Omnia 2000 a r.l., con sede in Milano, via Val d'Intelvi, 3 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1991 e non emerge attivo da liquidare.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1991);

Decreta:

La società cooperativa «Omnia 2000 a r.l.», sede legale in Milano, via Val d'Intelvi, 3, costituita per rogito notaio dott. Donato Rubinetti di Codogno, in data 12 maggio 1988, repertorio n. 11929/1388, raccolta BUSC n. 13430/236876, codice fiscale n. 09292210151 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio

1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1991 e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10719

DECRETO 21 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Gruppo promozione a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa Gruppo promozione a r.l., con sede in Milano, viale Tunisia, 15;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 21 maggio 1997 relativo alla società cooperativa Gruppo promozione a r.l., con sede in Milano, viale Tunisia, 15, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1986 e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1986);

Decreta:

La società cooperativa «Gruppo promozione a r.l.», sede legale in Milano, viale Tunisia, 15, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maragliano di Milano, in data 19 luglio 1979, repertorio n. 2405/137, raccolta BUSC n. 10657/178871, partita IVA n. 04500020153, Tribunale Milano - registro società n. 195763, vol. 5515, fascicolo 13, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1986 e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10720

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova agricoltura salentina soc. coop. in sigla NAS», in Arnesano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies del* codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova agricoltura salentina soc. coop. in sigla NAS», con sede in Arnesano (Lecce), costituita in data 15 ottobre 1987 con atto a rogito del notaio dott. Giorgio Buonerba di Lecce, REA n. 152765, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies del* codice civile e il dott. Mario Rizzo, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, con studio in Lecce, via Matteotti n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10736

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 novembre 2004.

Proroga delle procedure di rateizzazione del prelievo supplementare, relativo al regime delle quote di produzione del latte bovino, ai sensi dell'articolo 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;

Visto, in particolare, l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali è previsto il versamento del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni;

Vista, la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunità europee n. 2003/530/CE, che accorda allo Stato italiano la possibilità di consentire ai produttori di versare il prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in rate annuali di uguale importo senza interessi in un periodo non superiore a quattordici anni a partire dal 1° gennaio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante «Disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119 del 2003»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 novembre 2003, recante «Proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119 del 2003»;

Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea - sesta sezione - pronunciate nei procedimenti riuniti C-231/00, C-0303/00 e C-451/00; nel procedi-

mento C-495/00 nonché nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00 rese pubbliche in data 25 marzo 2004;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 giugno 2004, recante «Proroga dei termini stabiliti dai decrti ministeriali 30 luglio 2003 e 13 novembre 2003, concernenti disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003», che ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio della rateizzazione allo scopo di consentire ai produttori di porsi in regola con il versamento del prelievo supplementare per i periodi di interesse, anche in ragione dei dispositivi delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3243/2004 del 13 luglio 2004, con la quale è stato sospeso il decreto 13 novembre 2003;

Tenuto conto che i produttori interessati, in virtù dell'art. 10, comma 36, della legge 30 maggio 2003, n. 119, per aderire al versamento rateale del prelievo dovuto, hanno rinunciato ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta, e che pertanto risultano privati della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita, è necessario emanare norme atte a ripristinare la suddetta tutela;

Tenuto conto ch la decisione del 16 luglio 2003 n. 2003/530/CE, del Consiglio delle Comunità europee, impone che il versamento della prima rata annuale deve essere effettuato entro e non oltre il 2004, e che pertanto occorre porre in essere quanto necessario per rispettare i termini di tale accordo;

Tenuto conto della necessità di disciplinare le modalità di rateizzazione dei produttori i cui primi acquirenti sono oggetto di procedure concorsuali o fallimentari;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 28 ottobre 2004;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le istanze di adesione al versamento rateale del prelievo supplementare latte dovuto per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2001/2002, presentate dai produttori interessati entro il 10 novembre 2004 alle amministrazioni regionali competenti, istruite dalle stesse con esito favorevole e comunicate all'Agea attraverso il SIAN entro la data del 15 novembre 2004, sono da considerarsi valide.

2. L'Agea, sulla base delle istanze autorizzate dalle amministrazioni regionali informa entro il termine del 30 novembre 2004, ogni singolo produttore interessato circa le modalità con cui dovranno essere effettuati i versamenti.

3. Il produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facoltà di rateizzazione è tenuto ad effettuare i versamenti entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2004, pena la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

4. Qualora un produttore non effettui il versamento rateale di quanto richiesto entro il termine, di cui al comma 3, o non sia in regola con i versamenti del prelievo supplementare relativi alle campagne 2002/2003 e successive o non abbia ottemperato per intero alla espressa rinuncia del contenzioso in essere, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tale ipotesi l'Agea informa la regione o provincia autonoma competente per territorio, la quale adotta tutti i provvedimenti necessari volti al recupero delle somme ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 119/2003.

5. L'Agea provvede a rendicontare, entro il mese di aprile di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini dell'attuazione del comma 35, dell'art. 10, della legge n. 119/2003.

Art. 2.

1. I produttori aderenti alla rateizzazione, di cui ai commi dal 34 al 40 dell'art. 10 della legge n. 119/2003, che hanno avuto trattenuto, anche in parte, e non restituito, ai sensi dell'art. 10, comma 38, della predetta legge n. 119/2003, il prelievo dovuto da parte dei primi acquirenti oggetto di procedure concorsuali o fallimentari, possono richiedere alla Regione la decurtazione di tale importo dalla somma complessiva rateizzabile, qualora la procedura concorsuale abbia iscritto il credito in capo all'amministrazione regionale competente.

2. Nel caso in cui la procedura concorsuale di cui è oggetto il primo acquirente non sia ancora giunta al deposito dello stato del passivo il produttore può richiedere alla regione la rateizzazione secondo le modalità di cui al comma 1, impegnandosi, in caso di mancata successiva iscrizione del credito nello stato del passivo in via di deposito, all'immediato versamento delle somme non iscritte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 395

04A10861

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 ottobre 2004.

Ammissione ai progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, per un impegno di spesa di euro 10.286.762,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 27 aprile 2004, 25 maggio 2004 e 25 maggio 2004 e riportate al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35, dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 10.286.762,00 ripartita in euro 4.651.368,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 5.635.394,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5733

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5733 del 31/05/2002 Comitato del 27/04/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: TRICS - Tecnologie per Riabilitazione ed Isolamento Condotte Sottomarine

Inizio: 01/09/2002

Durata Mesi: 23

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Industrial Packing S.R.L.

SAN PIETRO INFINE (CE)

• Costo Totale ammesso Euro 476.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 392.400,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 83.600,00

al netto di recuperi pari a Euro 64.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 344.900,00	€ 71.100,00	€ 416.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 47.500,00	€ 12.500,00	€ 60.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 392.400,00	€ 83.600,00	€ 476.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5733

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	222.460,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	236.820,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'azienda, della documentazione utile a comprovare l'apporto ed il versamento di capitale proprio per un importo non inferiore a € 240.000,00.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5888

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5888 del 04/06/2002 Comitato del 20/07/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di materiali e tecnologie per una nuova gamma di artroprotesi di ginocchio ad elevata flessibilità applicativa.

Inizio: 01/04/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

LIMA S.P.A.
VILLANOVA DI SAN DANIELE (UD)

- Costo Totale ammesso Euro 3.110.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.424.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 686.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.424.000,00	€ 0,00	€ 2.424.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 686.000,00	€ 686.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.424.000,00	€ 686.000,00	€ 3.110.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5888

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.417.800,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.555.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico che la struttura aziendale di Calatafimi Segesta (TP) sia operativa e che il personale, con stabile sede di lavoro presso di essa, sia almeno pari a 5 unità.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6342

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6342 del 28/06/2002 Comitato del 20/07/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Armamenti ferrotranviari ecocompatibili a ridotto impatto ambientale.

  Inizio: 01/09/2003

  Durata Mesi: 42

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Isolgomma S.R.L.

  ALBETTONE (VI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.901.610,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.489.620,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 411.990,00

  al netto di recuperi pari a Euro 14.300,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.164.710,00	€ 398.940,00	€ 1.563.650,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 324.910,00	€ 13.050,00	€ 337.960,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.489.620,00	€ 411.990,00	€ 1.901.610,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6342

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	872.108,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	947.103,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- apporto di mezzi freschi per un importo non inferiore a K€ 150 da parte dei soci, sotto forma di aumento di capitale sociale o di finanziamento infruttifero con l'impegno degli stessi a non richiederne il rimborso prima del completamento del progetto.
- verifica, da parte dell'esperto scientifico, che il centro di ricerca di Pozzuoli (NA) sia stato effettivamente realizzato e che il personale, di adeguata capacità, sia stato effettivamente assunto.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6641

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 6641 del 01/07/2002 Comitato del 25/05/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerca e sviluppo di sistemi e processi innovativi ad alto contenuto tecnologico per l''identificazione univoca e la valutazione automatica dello stato sanitario dei bovini

Inizio: 01/10/2002

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CO.AN.AN - Consorzio Anagrafe Animali

PALERMO (PA)

• Costo Totale ammesso	Euro	5.358.910,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.741.710,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.617.200,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.143.110,00	€ 1.617.200,00	€ 4.760.310,00
Eleggibile lettera c)	€ 598.600,00	€ 0,00	€ 598.600,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.741.710,00	€ 1.617.200,00	€ 5.358.910,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6641

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.138.999,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	2.896.470,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10650

DECRETO 21 ottobre 2004.

Autorizzazione, all'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale», a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia, in Roma e in Prato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari un corso di formazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento delle sedi di Roma da via Falloppio, 2 a via Morgagni, 32 e di Prato da via L. Bartolini, 19 a viale Vittorio Veneto, 78;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 29 settembre 2004 trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale», abilitato con decreto in data 29 settembre 1994, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari un corso di formazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è autorizzato a trasferire le sedi di Roma da via Falloppio, 2 a via Morgagni, 32 e di Prato da via L. Bartolini, 19 a viale Vittorio Veneto, 78.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il direttore generale: MASIA

04A10764

DECRETO 21 ottobre 2004.

Autorizzazione, all'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (COIRAG)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, in Torino, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (COIRAG)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo un corso di formazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Torino da Corso Palestre, 10 a Corso Trento, 13;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 29 settembre 2004 trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (COIRAG)», abilitato con decreto in data 31 dicembre 1993, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo un corso di formazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è autorizzato a trasferire la sede di Torino da Corso Palestro, 10 a Corso Trento, 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il direttore generale: MASIA

04A10765

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lecco nel giorno 4 ottobre 2004, per l'intera giornata lavorativa, a causa di un'assemblea sindacale del personale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Lecco ha comunicato, con nota n. 803 del 28 settembre 2004, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 4 ottobre 2004, per l'intera giornata lavorativa, per assemblea sindacale del personale.

La Procura generale della repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 12 ottobre 2004, prot. n. 2004/14/4, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 18 ottobre 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A10763

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Sentito il Garante del contribuente;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Chieti dell'Agenzia delle entrate nei giorni 28 e 29 settembre 2004.

Motivazioni.

Nei giorni 28 e 29 settembre 2004 nell'Ufficio di Chieti si è verificata una disfunzione del collegamento Telecom per un guasto del router che ha impedito tutte le applicazioni effettuabili tramite computer.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successivo decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32.

L'Aquila, 29 ottobre 2004

Il direttore regionale: MONTONE

04A10830

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto lo statuto dell'Università di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico, nelle sedute del 1° ottobre 2003 e del 15 dicem-

bre 2003 e dal consiglio di amministrazione, nelle sedute del 2 ottobre 2003 e del 14 novembre 2003, nel corso delle quali sono state approvate, ad unanimità, le proposte di modifica agli articoli 7, 11, 14, 15, 23, 26, 39, 40 e 41 dello statuto d'Ateneo ed inseriti ad integrazione, gli articoli 12-*bis* e 12-*ter*;

Considerato che il MIUR, con nota protocollo n. 171 del 25 febbraio 2004, ha trasmesso il decreto dirigenziale 25 febbraio 2004 con il quale è stato formulato un rilievo riguardante la proposta di modifica nel testo dello Statuto, precisamente all'art. 11, comma 2, lettera *L)*;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico, nella seduta del 29 giugno 2004 e dal consiglio di amministrazione, nelle seduta del 30 giugno 2004, con le quali, ad unanimità, gli organi collegiali hanno deliberato di modificare la lettera *L)* del comma 2 dell'art. 11 dello statuto e sono state approvate le modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 39 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che il MIUR, con nota protocollo n. GP/3179 del 18 ottobre 2004, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo Statuto d'Ateneo è così modificato: all'art. 7, dopo i commi 1 e 2, è inserito il seguente:

«3. Sono istituiti, con funzioni consultive e propositive, il collegio dei direttori di dipartimento e quello dei segretari amministrativi.».

All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 6 è così sostituito: «6. Il rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno un pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il pro-rettore vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. La cessazione anticipata del rettore dalla carica è comunicata immediatamente dal pro-rettore vicario al senato accademico appositamente convocato»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. Il Rettore ha altresì facoltà di nominare un collegio di prorettori con competenze diversificate per aree operative e di designarne il coordinatore»;

il comma 9 è così sostituito: «9. Il rettore può delegare a professori di ruolo o ricercatori, l'esercizio di funzioni rettorali in settori organici o di competenze determinate. Le deleghe sono conferite con decreto»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente: «10. Le nomine adottate dal rettore hanno carattere fiduciario e possono essere motivatamente revocate»;

All'art.9 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 la parola «pro-rettore» e sostituita da «prorettore vicario» i commi 3 e 4 sono così sostituiti: «3. La rappresentanza di cui al primo comma è determinata procedendo preliminarmente al sorteggio della componente cui va attribuito l'elettorato passivo per ciascuna area. Successivamente si procede all'elezione del rappresentante per ogni area disciplinare.

4. L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna area, spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, ed a tutti i ricercatori.»;

al comma 7 la parola «pro-rettore» è sostituita da «pro-rettore vicario»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-*bis*. Alle sedute del senato accademico, in caso di assenza motivata di uno dei presidi, partecipa con pieno diritto in sua vece, il preside vicario»;

il comma 9 è così sostituito: «9. Il rettore può invitare a partecipare alle discussioni del senato accademico i pro-rettori, i delegati rettorali, esperti e, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente del consiglio degli studenti»;

All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera *b)* del comma 1 è così sostituita: «*b)* il pro-rettore vicario»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Il rettore può invitare a partecipare alle discussioni del consiglio di amministrazione i pro-rettori, i delegati rettorali, esperti e, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente del consiglio degli studenti».

L'art. 11, comma 2, lettera *l)* è così sostituito:

«*l)* destinare le risorse necessarie per la copertura assicurativa dei responsabili delle unità organizzative tecnico-amministrative, delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonché dei componenti degli organi d'Ateneo. La copertura è limitata alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (fatti, atti od omissioni) purché non commessi con dolo o colpa».

Dopo l'art. 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-*bis*. — Il collegio dei direttori di dipartimento è composto da tutti i direttori di dipartimento ed è presieduto dal rettore. Il collegio elegge un vice presidente che dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto per una sola volta.

2. Il collegio formula proposte in tema di alta formazione e di ricerca, fermi restando i poteri di indirizzo del senato accademico, ed esprime pareri su tutte le questioni che attengono alla gestione dei Dipartimenti».

«Art. 12-*ter* — 1. Il collegio dei segretari amministrativi è composto dal segretari amministrativi dei centri con autonomia finanziaria e di bilancio ed è presieduto dal direttore amministrativo. Il collegio elegge un vice presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

2. Il collegio cura l'aggiornamento e formula proposte in ordine alla gestione amministrativo-contabile dei centri con autonomia finanziaria e di bilancio. Approfondisce le problematiche amministrativo-contabili, patrimoniali, negoziali e fiscali al fine di assicurare un'uniforme gestione funzionale ai centri con autonomia finanziaria e di bilancio».

All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 è così sostituito: «1. La facoltà programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio, in conformità al regolamento didattico di ateneo, per il conseguimento delle lauree, delle lauree specialistiche e dei diplomi di specializzazione»;

al comma 2 le parole «i consigli di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «i consigli di corso di studio»;

al comma 3 le parole: «dal regolamento di facoltà» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui al comma 4»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente: «4. Alle facoltà è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio disciplinata da apposito regolamento»:

All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'alinea del comma 3 le parole: «di cui al primo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo precedente»;

alla lettera *g)* del comma 3 le parole: «consigli di corso di laurea e di diploma» sono sostituite dalle seguenti: «Consigli di corso di studio»;

alla lettera *i)* del comma 3 le parole: «e alla gestione dei fondi e degli altri beni assegnati alla facoltà» sono soppresse;

dopo la lettera *i)* del comma 3 sono inserite le seguenti: «*i)* alla stipula di contratti e convenzioni tra la facoltà ed istituzioni e soggetti pubblici e privati; *k)* alla gestione dei fondi e degli altri beni assegnati alla facoltà.».

All'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera *f)* del comma 1. è così sostituita: «*f)* deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati»;

il comma 2 è così sostituito: «2. Il consiglio è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, dal segretario amministrativo, da un rappresentante degli iscritti ai dottorati di ricerca, da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica ed alla ricerca, ha voto consultivo. Il regolamento di dipartimento stabilisce le modalità per la elezione dei rappresentanti elettivi e la loro durata in carica».

All'art. 26, comma 1, le parole: «del rettore» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore amministrativo».

Art. 39, comma 2, è così sostituito: «2. Il regolamento dispone l'istituzione di un collegio dei revisori contabili, a fini di controllo, stabilendo le modalità della costituzione e le competenze. Il collegio è costituito su delibera del consiglio di amministrazione. Esso è formato da non meno di tre e non più di cinque componenti scelti tra esperti in materia giuridiche, economiche, di contabilità, o di finanza pubblica, iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia, con anzianità di almeno cinque anni, ed anche tra i magistrati della Corte dei conti. Un magistrato della Corte dei conti assume il ruolo e le funzioni di presidente del Collegio. In mancanza di magistrati, il Collegio elegge al suo interno il presidente. In caso di parità di voti, la scelta del presidente viene effettuata dal consiglio di amministrazione».

L'art. 40 è così sostituito:

«Art. 40 — 1. I centri di servizio di interesse generale sono costituiti con delibere motivate del consiglio di amministrazione e del senato accademico che ne determinano i compiti e la struttura organizzativa e ne approvano il regolamento.

2. I centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attività comuni a più strutture didattiche e scientifiche ed i centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi, sono costituiti, sentiti le facoltà e i dipartimenti interessati, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico che ne determinano i compiti, la durata e la struttura organizzativa e ne approvano il regolamento.

3. I centri interuniversitari sono costituiti con delibera del consiglio di amministrazione e del senato accademico su proposta delle strutture interessate.».

L'art. 41 è così sostituito:

«Art. 41 — 1. Le facoltà, i dipartimenti ed i centri di servizio di interesse generale sono centri cui è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio (centri di spesa autonomi).

2. I centri interdipartimentali di ricerca, i centri speciali di servizio e le strutture didattiche diverse dalle facoltà sono centri di spesa senza autonomia finanziaria e di bilancio.

3. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione individuano con delibera motivata le strutture, di cui al secondo comma, alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 26 ottobre 2004

Il rettore: TOMASELLO

04A10793

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

227° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

Il Ministero dell'Interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 287/79, n.323/79, n. 335/79, 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n.160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n.284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n.68/91, n. 104/91, 138/91, n.161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n.23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n.258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n.274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n.201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n.64/98 n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 287/99 (suppl. str.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002 (suppl. str.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n.174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.), n. 242/2003, n. 26/2004, n. 63/2004 (suppl. str.), n. 95/2004, n. 135/2004 (suppl. ord.), n. 175/2004 (suppl.ord.), n. 201/2004, n. 202/2004 e n.229/2004 (suppl. str.), i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 14893 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.048/C/00 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HENRY" MOD. U.S. SURVIVAL N. H002
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 412,7
Lunghezza dell'arma: mm 889
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: TASSINARI ANDREA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DIAMANT S.a.s."
Classe: C 7

N. 14894 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.309/C/04 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING
Denominazione: "SODIA" MOD. DRILLING
Calibro: 16/16/mm 8 x 57 RS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: SIG. DAL CANTON TIZIANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: C 8

N. 14895 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2582/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "WINCHESTER" MOD. GARAND M1
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 445
Lunghezza dell'arma: mm 940
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE SULLA LICENZA DI FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.r.l."
Classe: C 7

N. 14896 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2627/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "JOSEF JUST" MOD. KIPPLAUF
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 680
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.a.s. DI ARNO PIRCHER & C."
Classe: C 5

N. 14897 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "P. BERETTA" MOD. P x 4 STORM
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 99
Lunghezza dell'arma: mm 193
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a."
Classe: C 1

N. 14898 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2583/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "P. BERETTA" MOD. P x 4 STORM
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 99
Lunghezza dell'arma: mm 193
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: GENERANI MARIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a."
Classe: C 1

N. 14899 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.357/C/92 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "GAMO" MOD. CFX-ROYAL
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 450 CON PORTAMIRINO mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 1170
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO FULVIO PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI S.r.l."
Classe: C 11
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14900 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.048/C/00 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HENRY" MOD. MINI BOLT N. H005
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore:=====
Lunghezza delle canne: mm 412,7
Lunghezza dell'arma: mm 768,3
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: TASSINARI ANDREA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DIAMANT S.a.s."
Classe: C 5
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14901 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.048/C/00 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "HENRY" MOD. PUMP ACTION N. H003
Calibro: .22L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 463,5
Lunghezza dell'arma: mm 927,1
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA – A POMPA)
Stato o Stati di produzione : U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: TASSINARI ANDREA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DIAMANT S.a.s."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14902 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.029/C/02 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MODULO MASTERPIECE" MOD. BRH
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 975
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: PRUNOTTO SILVIA TITOLARE DELLA DITTA "MODULO MASTERPIECE - LAVORAZIONI MECCANICHE E TECNOLOGIA PER ARMI.
Classe: C 5
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Il modello dell'arma può essere denominato anche: BRM e BRS.

N. 14903 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. COLT 1873 STALLION S.A.
Calibro: .32 H & R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 88,9
Lunghezza dell'arma: mm 222
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14904 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. COLT 1873 STALLION S.A.
Calibro: .32 H & R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 120,65
Lunghezza dell'arma: mm 254
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14905 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. COLT 1873 STALLION S.A.
Calibro: .32 H & R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 139,7
Lunghezza dell'arma: mm 273
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.r.l."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14906 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. COLT 1873 STALLION S.A. TARGET (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .17 H.M.R. (HORNADY MAGNUM RIMFIRE)
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 190,5
Lunghezza dell'arma: mm 324
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.r.l."
Classe: C 2
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
L'arma può essere prodotta anche con le mire fisse. In tale configurazione il modello dell'arma è denominato: Colt 1873 Stallion S.A.

N. 14907 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. COLT 1873 STALLION S.A. TARGET (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .17 H.M.R. (HORNADY MAGNUM RIMFIRE)
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 241,3
Lunghezza dell'arma: mm 375
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.r.l."
Classe: C 2
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
L'arma può essere prodotta anche con le mire fisse. In tale configurazione il modello dell'arma è denominato: Colt 1873 Stallion S.A.

N. 14908 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. STOCK CUSTOM 10 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: mm 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.n.c."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Il modello dell'arma può essere denominato anche: BUZZ CUSTOM 10.

N. 14909 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. STOCK CUSTOM 38 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.n.c."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Il modello dell'arma può essere denominato anche: BUZZ CUSTOM 38.

N. 14910 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. STOCK CUSTOM 40 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.n.c."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Il modello dell'arma può essere denominato anche: BUZZ CUSTOM 40.

N. 14911 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2602/C/79 in data 8 settembre 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. STOCK CUSTOM 45 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 119
Lunghezza dell'arma: mm 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.n.c."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Il modello dell'arma può essere denominato anche: BUZZ CUSTOM 45.

NOTE

Al nr. 14301 del Catalogo dov'è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione "FRATELLI TANFOGLIO" mod. Gold Match 10 (mire regolabili) cal. mm 10 Auto (canna mm 152,5), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "WITNESS HUNTER".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 luglio 2004.

Al nr. 10833 del Catalogo dov'è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) "MAUSER – WERKE" Mod. 98 Original Magnum cal. .404 Rimless N.E. (.404 Jeffery Rimless) (canna mm 600), sono inserite le seguenti note: 1) il modello dell'arma può essere denominato anche "ORIGINAL MAUSER MAGNUM TYPE A" 2) l'arma può essere corredata di un caricatore dalla capacità di 5 colpi.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 luglio 2004.

Ai numeri 6090, 6091, 6092, 6093, 6412,6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6720, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7913, 7914, 8328, 8329, 8330, 9699, 9700, 9701, 9702, 9703, 10111, 10112, 10113, 10871, 13262 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche " I.T.I. S.p.a.".

04A10486

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione, alla Soc. Etinera S.p.a., in Roma, ad istituire un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati in Napoli

Con decreto direttoriale n. 2004/60018 COA/CDF del 3 novembre 2004 la Soc. Etinera S.p.a., con sede in Roma, via in Arcione n. 98, è stata autorizzata ad istituire un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati in Napoli - Via Calata Capodichino n. 119 - Cod. Accisa NAT00028I.

04A10860

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza, senza nomina del liquidatore, delle società cooperative:

N.	N. posizione	Denominazione cooperativa	Sede	Data costituzione	Partita I.V.A.
1	902/121240	Società cooperativa a r.l. Lavorazione e commercializzazione prodotti agricoli Salento	Racale (Lecce) - via Principe di Napoli, 58	24 luglio 1972	00542520754
2	2979/244962	Società cooperativa edilizia Spazio Città a r.l.	Lecce - via Marino Brancaccio, 7	25 marzo 1989	02416440754
3	3625/287016	Multi-Service piccola società cooperativa sociale a r.l.	Casarano (Lecce) - via Canova, 46	11 gennaio 1999	03310200757
4	3884/295496	Lupiae 2000 società cooperativa di servizi a r.l.	Lecce - via Marugi, 11	10 dicembre 1999	03418880757
5	4181/310314	Vivere la terza età piccola società cooperativa sociale a r.l.	Lecce - via Siracusa, 22	30 gennaio 2003	03693740759

Sulla base degli atti d'ufficio e degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative, come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001, è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire opposizione all'emanazione del predetto provvedimento, motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

04A10721

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative in calce indicate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile. Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso:

1) coop. «Agricom - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, corso Umberto n. 94, costituita per rogito notaio Napoleone Cristiano in data 11 marzo 1986, repertorio n. 125065, codice fiscale n. 01132690684, B.U.S.C. n. 1150/220239;

2) coop. «Conseas», con sede in Pescara, corso Umberto n. 94, costituita per rogito notaio dott. Gioffrè Nicola in data 23 maggio 1990, repertorio n. 37347, codice fiscale n. 01272340686, B.U.S.C. n. 1351/247633.

04A10638

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34902 del 12 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Italia Zuccheri, con sede in Bologna, unità di Porto Viro (Rovigo), per il periodo dal 15 luglio 2004 al 14 luglio 2005.

Con decreto n. 34904 del 12 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione gradagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Eurodata Software, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 34905 del 12 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Filatura di Isola Vicentina, con sede in Isola Vicentina (Vicenza), unità di Isola Vicentina (Vicenza), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34906 del 12 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.a.s. Figli di Fietta Flavio Filatura Cardata, con sede in Occhieppo Superiore (Biella), unità di Occhieppo Superiore (Biella), per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giungo 2005.

Con decreto n. 34907 del 12 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Caseificio Pasquale Pettinicchio, con sede in Vernate (Milano) già Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 34908 del 12 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Cultura e comunicazione ora FNAC Italia, con sede in Milano, unità di Napoli (dal 14 ottobre 2002 al 27 aprile 2003), Torino (dal 1º febbraio 2002 al 18 maggio 2002), Verona (dal 26 maggio 2002 al 16 novembre 2002), per il periodo dal 1º febbraio 2002 al 27 aprile 2003.

Con decreto n. 34909 del 12 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. S.I.V.E., con sede in Torino, unità di Ciriè (Torino), per il periodo dal 14 giugno 2004 al 13 giugno 2005.

Con decreto n. 34910 del 12 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Intermoda Collection, con sede in Umbertide (Perugia), unità di Umbertide (Perugia), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34911 del 12 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. F.lli De Vivo, con sede in Casandrino (Napoli), unità di Tevernola (Verona), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 29 febbraio 2005.

Con decreto n. 34912 del 12 ottobre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Mackie Designs Italy, con sede in Reggio Emilia, unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 10 dicembre 2003 al 14 gennaio 2004.

Con decreto n. 34913 del 12 ottobre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Pietro Fogacci, con sede in Castel Guelfo (Bologna), unità di Castel Guelfo (Bologna), per il periodo dal 26 marzo 2004 al 25 settembre 2004.

Con decreto n. 34915 del 12 ottobre 2004, è accertata la condizione di art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.r.l. Aries (già Nuova editoriale atesina), con sede in Udine (già Bolzano), unità di Bolzano, per il periodo dal 5 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004.

04A10635

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'istituto «Aloha College», in Malaga (Spagna).

Con decreto dirigenziale 19 ottobre 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: istituto «Aloha College» Malaga (Spagna).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A10636

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'istituto «West African College of the Atlantic» Dakar (Senegal).

Con decreto dirigenziale 19 ottobre 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: istituto «West African College of the Atlantic» Dakar (Senegal).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A10637

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Algix»

Estratto provvedimento UPC /II/ 1601 del 20 ottobre 2004

Specialità Medicinale: ALGIX

Confezioni:

035821014/M - 2 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821026/M - 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821038/M - 7 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821040/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821053/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821065/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821077/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821089/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821091/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821103/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821115/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821127/M - 50X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821139/M - 100X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 60 MG
035821141/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 60 MG
035821154/M - 2 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821166/M - 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821178/M - 7 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821180/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821192/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821204/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821216/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821228/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821230/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821242/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG

035821255/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821267/M - 50X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821279/M - 100X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 90 MG
035821281/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 90 MG
035821293/M - 2 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821305/M - 5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821317/M - 7 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821329/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821331/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821343/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821356/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821368/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821370/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821382/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821394/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821406/M - 50X1 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA120 MG
035821418/M - 100X1COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER AL/AL DA 120 MG
035821420/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 120 MG

Titolare AIC: ISTITUTO GENTILI S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0533/001-03
Tipo di Modifica: Modifica Stampati
Modifica Apportata: **MODIFICA DEGLI STAMPATI A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 28/04/2004 ED AL SUCCESSIVO EMENDAMENTO DEGLI ALLEGATI DELLA DECISIONE STESSA DEL 07/09/2004**

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all' entrata in vigore del presente Provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

04A10673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Artilog»

Estratto provvedimento UPC /II/ 1603 del 20 ottobre 2004

Specialità Medicinale: ARTILOG
Confezioni :
034622011/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622023/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622035/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622047/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622050/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622062/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622074/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622086/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622098/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622100/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622112/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622124/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622136/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622148/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622151/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622163/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622175/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622187/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622199/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034622201/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622213/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622225/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622237/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622249/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622252/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622264/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622276/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622288/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622290/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622302/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622314/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622326/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622338/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622340/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622353/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622365/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622377/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622389/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622391/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622403/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622415/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622427/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622439/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622441/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622454/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622466/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622478/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622480/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622492/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034622504/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622516/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622528/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622530/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622542/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622555/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622567/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034622579/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622581/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622593/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622605/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622617/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622629/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622631/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622643/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622656/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622668/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622670/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622682/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622694/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622706/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034622718/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622720/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622732/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622744/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622757/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC

034622769/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622771/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622783/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622795/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622807/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622819/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622821/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622833/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034622845/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC

Titolare AIC: PHARMACIA ITALIA S.P.A
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0200/001-002/II/016
Tipo di Modifica: Modifica Stampati
Modifica Apportata: **MODIFICA DEGLI STAMPATI A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 29/04/2004**

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all' entrata in vigore del presente Provvedimento

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Provvedimento

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

04A10667

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Artrid»

Estratto provvedimento UPC /II/ 1604 del 20 ottobre 2004

Specialità Medicinale: ARTRID

Confezioni:
034623013/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623025/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623037/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623049/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623052/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623064/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623076/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623088/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623090/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623102/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623114/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623126/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623138/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623140/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034623153/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623165/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623177/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623189/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034623191/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623203/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623215/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623227/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623239/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623241/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623254/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623266/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623278/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623280/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623292/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623304/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623316/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623328/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623330/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623342/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623355/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623367/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623379/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623381/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623393/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623405/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623417/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623429/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623431/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623443/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623456/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623468/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623470/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR

034623482/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623494/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623506/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623518/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623520/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623532/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623544/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623557/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623569/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVCTRASPARENTE/ACLAR
034623571/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623583/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623595/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623607/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623619/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623621/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623633/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623645/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623658/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623660/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623672/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623684/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623696/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034623708/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034623710/M 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623722/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623734/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623746/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623759/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623761/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623773/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623785/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623797/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623809/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623811/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623823/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623835/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034623847/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC

Titolare **AIC:** SEFARMA S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0201/001-002/II/016

Tipo **di Modifica:** Modifica Stampati

Modifica Apportata: **MODIFICA DEGLI STAMPATI A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 29/04/2004**

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all' entrata in vigore del presente Provvedimento

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

04A10669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Solexa»

Estratto provvedimento UPC /II/ 1606 del 20 ottobre 2004

Specialità Medicinale: SOLEXA

Confezioni:

034625018/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625020/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625032/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625044/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625057/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625069/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625071/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625083/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625095/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625107/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625119/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625121/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625133/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625145/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625158/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034625160/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034625172/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034625184/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034625196/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR

034625208/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625210/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625222/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625234/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625246/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625259/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625261/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625273/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625285/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625297/M - 100 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625309/M - 100 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625311/M - 100 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625323/M - 100 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625335/M - 100 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625347/M - 100 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625350/M - 100 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625362/M - 100 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625374/M - 100 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625386/M - 100 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625398/M - 100 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625400/M - 100 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625412/M - 100 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625424/M - 100 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625436/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625448/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625451/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625463/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625475/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625487/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625499/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR

034625501/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625513/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625525/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625537/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625549/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625552/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625564/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC TRASPARENTE/ACLAR
034625576/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625588/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625590/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625602/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625614/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625626/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625638/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625640/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625653/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625665/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625677/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625689/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625691/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625703/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC OPACO/ACLAR
034625715/M - 200 MG 2 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625727/M - 200 MG 6 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625739/M - 200 MG 10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625741/M - 200 MG 20 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625754/M - 200 MG 30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC

034625766/M - 200 MG 40 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625778/M - 200 MG 50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625780/M - 200 MG 60 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625792/M - 200 MG 100 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625804/M - 200 MG 10X10 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625816/M - 200 MG 10X30 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625828/M - 200 MG 10X50 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625830/M - 200 MG 50X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC
034625842/M - 200 MG 100X1 CAPSULE RIGIDE IN BLISTER ALLUMINIO/PVC

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S R.L.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0199/001-002/II/017
Tipo di Modifica: Modifica Stampati
Modifica Apportata: **MODIFICA DEGLI STAMPATI A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 28/04/2004**

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio Illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all' entrata in vigore del presente Provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

04A10668

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Modalità di presentazione e tipologia di dati da inserire nelle banche dati per il monitoraggio della terapia genetica e cellulare somatica.

Si rende noto che con decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanità in data 8 novembre è stato pubblicato il decreto del Presidente dell'Istituto recante le modalità di presentazione e la tipologia dei dati dei pazienti sottoposti a sperimentazioni cliniche che prevedono l'impiego di prodotti per terapia genica e cellulare somatica, così come approvate nella seduta del 19 ottobre 2004 dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione, da inserire nella banca dati istituita ai sensi del decreto del Ministero della salute 2 marzo 2004.

Il testo del decreto è consultabile sul sito web dell'Istituto superiore di sanità all'indirizzo: http//:www.iss.it

04A10792

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 5864 del 15 ottobre 2004 alla società «Sanpellegrino S.p.a.», avente: sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23, stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00753740158, è stato rettificato il decreto dirigenziale n. 1157 del 10 marzo 2004, sostituendo il punto 1) del decreto con il seguente: di sostituire, per i motivi citati in narrativa, il punto 1) del decreto dirigenziale n. 1157 del 10 marzo 2004, con il seguente:

1) alla società «Sanpellegrino S.p.a.», è concessa l'autorizzazione all'utilizzo della nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Panna», per l'imbottigliamento e la vendita nei tipi «piatta» e addizionata di anidride carbonica, nei contenitori di materiale e capacità già autorizzati, nelle seguenti proporzioni:

sorgente «Cannucceto» - 8,68%;

sorgente «Montolino» - 3,87%;

sorgente «Prataprugnoli» - 11,61%;

pozzo 1 o «Paldibecco» - 15,24%;

pozzo 12 - 11,72%;

pozzo 14 - 5,74%;

pozzo «Ciliegiolo» - 5,63%;

pozzo «Prato al Conte» - 9,38%;

pozzo «Campo alla lama» - 9,38%;

pozzo «Fonte Praterino» - 11,72%;

pozzo «Fonte al Salice» - 7,03%.

La composizione chimica e chimico-fisica della miscela da riportare in etichetta deve essere conforme a quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dall'U.O. tutela della risorsa idrica del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze, di cui al rapporto di prova n. 2003-6541 del 29 dicembre 2003.

04A10656

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle attività produttive, recante: «Autorizzazione, al rilascio di certificazione CE, sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo "ASFALEIA S.r.l.", in Torino». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 9 settembre 2004).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, al sesto capoverso, dove è scritto: «ASFALEIA S.r.l. con sede legale in via Padova, *11* - 10152 Torino:», leggasi: «ASFALEIA S.r.l. con sede legale in via Padova, *60* - 10152 Torino:».

04A10797

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401262/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.